

Corporate, Commercial & M&A

Maggio 2025



Si riscrive l'art. 2407 c.c. e si tracciano i confini della responsabilità dei sindaci

Dal 12 aprile 2025 è entrato in vigore il nuovo dispositivo dell'articolo 2407 c.c., il quale prevede una significativa limitazione della responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza su atti illeciti compiuti dagli amministratori, sul piano del quantum e sul piano temporale, stabilendo un nesso causale tra danno prodotto e inerzia dei sindaci.

Azione revocatoria dell'atto di scissione

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza del 26 febbraio 2025, ha affrontato un tema cruciale in materia di diritto societario e bancario ovvero l'azione revocatoria dell'atto di scissione societaria. La decisione è destinata ad avere un impatto significativo sulla tutela dei creditori nelle operazioni straordinarie delle società, incidendo direttamente sulle dinamiche di riorganizzazione aziendale.

Legittimità delle riserve cd. specifiche (statutarie e facoltative)

Con la massima H.G.42 il Comitato Triveneto Notai ha considerato legittima, nell'ambito delle S.p.A., la costituzione di riserve destinate anche alla garanzia, in esercizi futuri, di un dividendo minimo per i soci, ovvero ad incrementare tali dividendi negli esercizi a seguire; tali riserve rientrerebbero, dunque, nella categoria delle riserve c.d. specifiche, volontariamente vincolate e destinate e quindi indisponibili ad usi alternativi o diversi.

APPROFONDIMENTI

Si riscrive l'art. 2407 c.c. e si tracciano i confini della responsabilità dei sindaci

NEWS

Azione revocatoria dell'atto di scissione

Legittimità delle riserve cd. specifiche (statutarie e facoltative)

Applicabilità della disciplina antitrust ai consumatori

APPROFONDIMENTI

1

Si riscrive l'art. 2407 c.c. e si tracciano i confini della responsabilità dei sindaci

Dal 12 aprile 2025 è entrato in vigore il nuovo dispositivo dell'articolo 2407 c.c., il quale prevede una significativa limitazione della responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza su atti illeciti compiuti dagli amministratori, sul piano del quantum e sul piano temporale, stabilendo un nesso causale tra danno prodotto e inerzia dei sindaci.

1. Introduzione

Lo scorso 12 marzo, il Senato ha approvato all'unanimità il nuovo dispositivo dell'art. 2407 c.c. sulla responsabilità dei sindaci per condotte illecite degli amministratori.

La nuova formulazione del dispositivo dell'art. 2407 c.c., pubblicata il 28 marzo in Gazzetta Ufficiale (n.73), in seno al testo della legge n. 35/2025, è entrata in vigore dal 12 aprile 2025.

All'interno del dossier parlamentare n. 247 del 6 febbraio 2024, relativo alla proposta di legge, si legge che: "la proposta di legge in esame, [...] mira a sostituire la responsabilità, solidale con gli amministratori, gravante sui membri dei collegi sindacali delle società per azioni attualmente prevista dall'ordinamento con un sistema di responsabilità limitata basato sul compenso annuo percepito".

Dunque, le innovazioni apportate all'art. 2407 c.c. sono due:

- I. l'eliminazione dell'aspetto della solidarietà con gli amministratori in riferimento alla responsabilità dei sindaci;
- II. l'introduzione di un sistema di responsabilità limitata.

¹ Di seguito il testo dell'articolo in oggetto: "I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata da collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.

2. La funzione del sindaco

I sindaci svolgono preliminarmente una funzione di controllo, vigilando sul rispetto delle norme di legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione da parte degli amministratori, in assetto collegiale (collegio sindacale) o come organo monocratico (sindaco unico).

Svolgono, inoltre, altri compiti di controllo, ad esempio sulla corretta tenuta dei libri contabili e sulla formazione del bilancio.

Sotto il profilo della vigilanza sull'operato degli amministratori, il nuovo dispositivo dell'art. 2407 c.c.¹ segna una svolta sostanziale, stabilendo per la prima volta un nesso causale tra inerzia dei sindaci e danno prodotto a seguito di azioni illecite da parte degli amministratori, dal momento che una vigilanza più attenta avrebbe potuto evitare o quantomeno limitare il danno.

Si evidenzia che la responsabilità dei sindaci per *culpa in vigilando* rispetto ad una condotta illecita altrui è riferibile solo al secondo comma dell'art. 2407 c.c., mentre il primo comma, riguardante l'obbligo di fornire attestazioni veritieri, genererebbe, se violato, una responsabilità "esclusiva" o, meglio,

propria, dei sindaci, derivante da azioni poste in essere in prima persona e non collegata, invece, ad eventuali condotte illecite dell'organo gestorio.

3. Differenze rispetto al precedente dispositivo

È evidente come, con la nuova formulazione del dispositivo dell'art. 2407 c.c., si sia voluto porre al centro della determinazione della responsabilità dei sindaci un effettivo nesso causale tra il danno prodotto dall'illecito degli amministratori e l'inerzia da parte del collegio sindacale o del sindaco unico.

Sulla base dell'effettiva esistenza del nesso causale di cui sopra e in assenza di dolo, il legislatore ha inquadrato la responsabilità dei sindaci nell'alveo della *culpa in vigilando*, prevedendo un sistema di c.d. "multiplo compenso", dividendo le relative sanzioni in tre scaglioni, sulla base del *quantum* del compenso annuale percepito in ragione della loro carica.

Viene previsto, dunque, per la prima volta, un tetto quantitativo alla responsabilità dei sindaci.

La necessità di accertare un concreto nesso causale tra inerzia e danno subito era già stata posta in primo piano dalla Corte di Cassazione sez. Civile che, con sentenza n. 2624 dell'11 dicembre 2020, asseriva che vi fosse la necessità di identificare un metodo rigoroso, al fine di provare che l'omessa vigilanza del sindaco avesse avuto un'effettiva incidenza nella commissione del reato da parte degli amministratori.

Il legislatore non ha circoscritto il proprio campo di azione all'introduzione di una limitazione solamente sotto l'aspetto quantitativo della responsabilità, ma è intervenuto anche prevedendo una limitazione temporale ad essa.

È stata prevista una prescrizione quinquennale all'esercizio dell'azione di responsabilità, a partire dalla data di deposito della relazione dei sindaci allegata al bilancio che si riferisce all'esercizio in cui è stato inferto il danno.

Il termine quinquennale previsto per la prescrizione dell'azione di responsabilità è stato quantificato sulla base del termine di prescrizione dell'azione di risarcimento mossa nei confronti dei revisori legali, poiché accade spesso che il collegio sindacale vesta anche il ruolo di revisore legale.

4. Conclusioni

Si può con facilità ora inquadrare la natura dell'elemento soggettivo che sostanzia la condotta omissiva dei sindaci, ovvero una *culpa in vigilando*, con confini ben tracciati relativamente al *quantum* (dell'azione di responsabilità) e al tempo della prescrizione.

La revisione del dispositivo dell'art. 2407 c.c. è stata fortemente voluta, e finalmente ottenuta, dai sindaci, finora chiamati ad una responsabilità sproporzionata nel *quantum* e quasi automatica, data la mancanza di un precedente accertamento dell'effettivo nesso causale tra danno inferto e mancato intervento volto a prevenire o arginare la condotta lesiva e illecita degli amministratori.

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395. L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno."

NEWS

Azione revocatoria dell'atto di scissione

Cass. civ., SS. UU., 26 febbraio 2025, n. 5089

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza del 26 febbraio 2025, ha affrontato un tema cruciale in materia di diritto societario e bancario, stabilendo principi fondamentali in relazione all'azione revocatoria degli atti di scissione societaria. La decisione è destinata ad avere un impatto significativo sulla tutela dei creditori nelle operazioni straordinarie delle società, incidendo direttamente sulle dinamiche di riorganizzazione aziendale.

La questione centrale su cui la Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi ha riguardato la possibilità di applicare l'azione revocatoria agli atti di scissione, con l'obiettivo di proteggere i creditori da operazioni potenzialmente lesive dei loro diritti. In passato, la giurisprudenza aveva mostrato un orientamento oscillante, alternando posizioni più restrittive a interpretazioni più ampie della norma. Il dibattito ruotava attorno alla qualificazione della scissione come atto neutro oppure come un'operazione suscettibile di pregiudicare i creditori, rendendo necessaria una maggiore chiarezza interpretativa da parte della Corte.

Le Sezioni Unite, con la pronuncia in esame, hanno stabilito che l'azione revocatoria può essere esercitata in relazione agli atti di scissione, purché sia dimostrato che (i) l'operazione abbia comportato un pregiudizio per i creditori; e (ii) sia stata compiuta con l'intento di sottrarre beni alla garanzia patrimoniale dei creditori (i.e., di ridurre gli asset della

società debitrice mediante la scissione). Al contempo, la sentenza sottolinea che la tutela del credito deve essere bilanciata con l'esigenza di garantire la libertà dell'impresa nelle sue scelte strategiche, evitando un eccessivo 'ingessamento' delle operazioni societarie.

Con riferimento alla competenza giurisdizionale, la sentenza ha poi chiarito che l'azione revocatoria ordinaria, regolata dall'art. 2901 del codice civile, ricade sotto la giurisdizione delle sezioni specializzate in materia di impresa. Ciò in quanto, pur non incidendo direttamente sulla validità dell'operazione di scissione, l'azione ha come oggetto una fattispecie tipica societaria e riguarda la tutela della garanzia patrimoniale dei creditori coinvolti nella medesima operazione.

Diversamente, l'azione revocatoria fallimentare, disciplinata dall'articolo 66 della legge fallimentare (applicabile al caso di specie *ratione temporis*), rientra nella competenza esclusiva del tribunale fallimentare (oggi sezione crisi d'impresa). Questa distinzione risolve un contrasto interpretativo relativo alla distribuzione della competenza interna tra la sezione specializzata in materia di imprese e quella di crisi d'impresa, stabilendo criteri chiari per la trattazione di tali controversie.

La pronuncia delle Sezioni Unite ha importanti implicazioni pratiche, sia per le imprese che per i creditori. Da un lato, le aziende coinvolte in operazioni di

scissione dovranno prestare maggiore attenzione nella pianificazione strategica dei relativi atti, evitando il rischio di contestazioni e azioni revocatorie. Dall'altro, i creditori beneficiano di una maggiore tutela, potendo contestare le operazioni che ritengono pregiudizievoli per i loro diritti di credito. La sentenza in esame potrà dunque orientare in futuro tanto le imprese nella gestione delle operazioni straordinarie quanto i creditori nell'esercitare i propri diritti nel contesto di tali operazioni.

Legittimità delle riserve cd. specifiche (statutarie e facoltative)

Massima del Comitato Triveneto Notai, Commissione Società H.G.42 materia riserve specifiche 1° pubbl.10/2024

Con la massima H.G.42 il Comitato Triveneto Notai ha considerato legittima, nell'ambito delle S.p.A., la costituzione di riserve destinate anche alla garanzia, in esercizi futuri, di un dividendo minimo per i soci, ovvero ad incrementare tali dividendi negli esercizi a seguire. Tali riserve, in sostanza, rientrano nella categoria delle riserve c.d. specifiche, volontariamente vincolate e destinate al fine sopra indicato, rendendole così indisponibili ad usi alternativi o diversi.

Nello specifico esse possono essere (i) statutarie, nel caso in cui siano previste da apposita clausola inserita all'interno dello statuto sociale, la cui inclusione può essere originaria o successiva (attraverso modifica statutaria che segua l'iter di approvazione in assemblea straordinaria); o (ii) facoltative, ovvero quando siano previste da una delibera di approvazione del bilancio in sede di assemblea ordinaria. Si evidenzia che tali riserve mantengono sempre la loro natura di elementi del passivo del patrimonio sociale che determineranno, insieme agli elementi dell'attivo,

l'ammontare netto degli utili di esercizio della società.

Quanto sopra esplicato comporterebbe che, in caso di prelievo di somme da dette riserve, queste verrebbero assegnate come dividendo (i) ai soci, a seconda delle loro spettanze derivanti dai rispettivi diritti di percezione degli utili; (ii) all'usufruttuario, in caso di partecipazioni gravate da usufrutto; (iii) al creditore pignoratizio, in caso di partecipazioni gravate da pegno. Resta fermo quanto espresso in materia di azioni gravate da usufrutto dall'orientamento contenuto nella massima H.I.27, in relazione alle riserve facoltative generiche, ovvero che gli utili spetteranno, ex art.1000 c.c., al socio nudo proprietario, il quale dovrà esercitare il proprio diritto congiuntamente all'usufruttuario, per ricevere quanto a lui spetta dalla distribuzione di tali riserve.

In conclusione, si segnala che il Comitato Triveneto Notai ha pubblicato una massima contenente un orientamento speculare al presente, riferita alle S.r.l..

Nella massima *l.G.54*, infatti, si asserisce che siano legittime le c.d. riserve specifiche finalizzate a garantire negli esercizi successivi un dividendo minimo da distribuire ai soci o destinate in futuro ad integrare il dividendo distribuito ai soci.

Quanto sopra affermato comporterebbe che le somme prelevate da dette riserve vengano distribuite a titolo di dividendo in relazione ai rispettivi diritti di percezione degli utili di ciascun socio. Qualora vi sia una previsione statutaria che permette la distribuzione non proporzionale degli utili, le somme prelevate da suddette riserve potrebbero essere assegnate appunto in misura non proporzionale (similarmente al caso dei c.d. diritti particolari attribuiti ai soci o al caso delle categorie speciali di quote privilegiate in sede di distribuzione dei dividendi, nell'ambito delle PMI S.r.l.).

Applicabilità della disciplina antitrust ai consumatori

Cass. Civ., 13 febbraio 2024, n. 4001

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4001 del 13 febbraio 2024, confermando un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ribadito che la legislazione concorrenziale italiana (la legge 10 ottobre 1990 n. 187) ha come destinatari non solo gli imprenditori commerciali, ma anche i consumatori (in qualità di parti lese, come ad esempio nelle ipotesi in cui il consumatore a fronte di un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, veda eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza).

La Cassazione ha ricordato che la suddetta normativa è finalizzata alla tutela della struttura concorrenziale del mercato e, pertanto, ha come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti presenti sul mercato, come i consumatori. In particolare, possono ritenersi lesi tutti coloro che abbiano un interesse processualmente rilevante alla conservazione del carattere competitivo del mercato e che possano allegare uno specifico pregiudizio derivante dalla rottura o dalla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata.

Tale impostazione tiene conto di due aspetti fondamentali: (i) da un lato, di fronte a un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, in quanto acquirente finale del prodotto offerto sul mercato, vede eluso il proprio diritto a una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza; (ii) dall'altro, il cosiddetto contratto "a valle" costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale per realizzarne e attuarne gli effetti.

Tale conclusione risulta, peraltro, in continuità con la giurisprudenza di legittimità, giunta a simili conclusioni a partire dalla pronuncia del 4 febbraio 2005, n. 2207, resa a Sezioni Unite.

La decisione della Corte rafforza la tutela dei consumatori nel quadro della disciplina antitrust, riconoscendo loro una posizione attiva nella contestazione di pratiche anticoncorrenziali. Le imprese devono prestare maggiore attenzione alla conformità delle loro intese commerciali, evitando accordi che possano limitare la concorrenza e ledere i diritti non solo dei propri *competitors* ma anche dei consumatori.

In un'epoca caratterizzata da una crescente sensibilità nei confronti della tutela dei diritti dei consumatori, la pronuncia esaminata rappresenta un ulteriore passo verso una maggiore consapevolezza e un rafforzamento degli strumenti a disposizione di chi subisce le conseguenze di pratiche anticoncorrenziali, contribuendo significativamente a rafforzare la trasparenza e la competitività nel mercato e a favorire un sistema economico maggiormente orientato alla tutela della libera concorrenza e ai benefici da questa apportati, i.e. consente ai consumatori di disporre di una scelta più ampia di servizi e prodotti di qualità, stimolando il commercio e l'innovazione.

Il contenuto della presente rassegna ha solo valore informativo e non costituisce un parere professionale.

STUDIO LEGALE PADOVAN

Milano Foro Buonaparte 54 | T. +39 02.4814994
Roma via Sistina 23 | T. +39 06.98796392
litigation@studiopadovan.com
www.studiopadovan.com

